



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO MOCCI	Presidente
TIZIANA MACCARRONE	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere Rel.
ANTONIO MONDINI	Consigliere
REMO CAPONI	Consigliere

Oggetto:

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ud.25/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9137/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

PREFETTURA DI VENEZIA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

-intimata-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 50/2022 depositata il 27/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.



FATTI DI CAUSA

██████████ propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Venezia avverso l'ordinanza della Prefettura della Provincia di Venezia, con la quale era stata irrogata la sospensione della patente di guida per stato di ebbrezza per la durata di mesi quattordici a decorrere dalla data dell'effettivo ritiro, nonché, in via cautelare, la sospensione della patente a tempo indeterminato fino all'esito della visita medica disposta al fine della verifica del possesso dei requisiti psico-fisici per la guida.

A sostegno dell'opposizione, ██████████ dedusse che la Prefettura non aveva allegato all'atto impugnato la documentazione relativa alla contestazione sollevata, impedendo al ricorrente di esercitare un compiuto diritto di difesa; rilevò, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 223, comma 1, CdS per difetto dei presupposti di cui all'art. 186, comma 9 c.p.c., perché, da un lato, il tasso alcolico rilevato consentiva la sospensione della patente fino all'esito della visita medica, che aveva dato esito positivo, e, d'altro lato, solo il giudice penale era competente ad applicare la sanzione.

Si costituì la Prefettura, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito del contraddittorio, il Giudice di pace accolse parzialmente l'opposizione, rideterminando il periodo di sospensione della patente in mesi sei e confermando, per il resto, l'ordinanza della Prefettura.

██████████ impugnò la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunale di Venezia, che, nel contraddittorio con la Prefettura della provincia di Venezia, con sentenza n. 50/2022, respinse l'appello.

Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale dichiarò inammissibile il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la mancata allegazione, agli atti del provvedimento impugnato, delle misurazioni strumentali relative all'accertamento ed i rilievi



dell'incidente, avendo la Prefettura prodotto tali atti innanzi al Giudice di pace, senza che il ricorrente avesse formulato specifici rilievi. Conseguentemente, secondo il Tribunale, erano tardive le contestazioni sollevate in grado d'appello in ordine alla mancata prova della guida in stato di ebbrezza ed al nesso causale tra la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche ed il sinistro.

Quanto all'applicazione della sospensione della patente di guida in via cautelare, il Tribunale ritenne che la sospensione ex art. 223 comma 1 CdS costituisse un'anticipazione della sanzione accessoria, sussistendo l'esigenza di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo al conducente del veicolo di continuare a mettere in atto un'attività, ovvero la guida del veicolo, potenzialmente pericolosa. D'altronde, gli esiti della visita medica, cui [REDACTED] era stato sottoposto, se da un lato avevano dimostrato la sussistenza dell'idoneità alla guida, dall'altro non erano idonei a confutare le esigenze cautelari sottese al pericolo di guida in stato di ebbrezza, visto anche l'elevato tasso alcolemico (1,86 g/L) accertato in data 17/03/2019, all'esito delle analisi chimiche eseguite sui rilievi effettuati dai Carabinieri, come da rapporto della Legione Carabinieri 'Veneto' – Stazione di [REDACTED], depositato presso la Procura della Repubblica.

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Prefettura della Provincia di Venezia è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 186, commi 2 e 2bis, CdS, nonché dell'art. 223 CdS, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto tardive e inammissibili le questioni poste a



fondamento della richiesta di annullamento dell'ordinanza prefettizia. Il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, in primo grado, non avrebbe formulato alcuna censura in ordine agli accertamenti svolti in ordine al tasso alcolemico rilevato ed al nesso causale tra la guida in stato di ebbrezza ed il sinistro; rileva, invece, di aver svolto detta contestazione in primo grado di averla specificamente reiterata in grado d'appello.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare su tali rilievi, limitandosi a ridurre la durata della sospensione della patente, ritenendo che fossero tardive le contestazioni sollevate in sede di gravame in ordine alla mancata prova della guida in stato di ebbrezza ed al nesso causale tra la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche ed il sinistro.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la Prefettura avesse dato la prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a fondamento del provvedimento prefettizio impugnato.

Il ricorrente osserva che il Giudice di Pace ordinò alla Prefettura di depositare copia del rapporto con gli atti redatti dagli agenti verbalizzanti relativi all'accertamento ma rileva che erano stati depositati solo il rapporto contenente un sintetico riferimento agli esiti della visita medica e non le certificazioni richieste, all'esito del procedimento, per il rilievo del tasso alcolemico.

I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio



soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza; l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921).

Deve, inoltre, essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la trasmissione degli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato nei dieci giorni previsti dal comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 non è considerato termine perentorio (*ex multis* Cass. n. 14266/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018, Rv. 648048 - 01; Cass. n. 16853/2016).

Ne consegue che la trasmissione tardiva di quegli atti, ritenuti "indispensabili" (art. 437 cod. proc. civ.), non li rende inutilizzabili, tanto che il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 15887 del 13/6/2019).

È stato, poi, precisato che l'inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del D.Lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione,



può sopperirvi, sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018, Rv. 650660 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv. 635012 - 01).

Da tali principi di diritto si è discostato il Tribunale.

A fronte della contestazione, da parte dell'opponente, della mancata allegazione all'atto impugnato delle misurazioni strumentali del tasso alcolemico e dei rilievi dell'incidente, oltre che dell'errata applicazione degli artt.223, comma 1, Cds e 186, comma 9, Cds, la Prefettura ha prodotto gli esiti delle analisi cliniche, la notizia di reato e la relazione dell'incidente stradale.

Il Giudice di Pace, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag.3) ha ridotto la misura della sospensione, senza spiegare le ragioni che avevano condotto all'applicazione della sanzione.

Il Tribunale, pur ritenendo che il Giudice di Pace avesse omesso la motivazione sotto il profilo della carenza di prova dell'elemento costitutivo del reato, ha confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che dopo il deposito degli atti da parte delle Prefettura, l'opponente non avesse formulato specifici rilievi sul punto sicché le censure sollevate in grado d'appello in ordine alla mancata prova della guida in stato di ebbrezza erano tardive ed inammissibile.

Tale affermazione è errata in quanto già con il motivo di opposizione, reiterato in sede di gravame, era stata contestata la carenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della patente.

Giova ricordare che l'art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada, dopo aver stabilito il tipo e l'entità della sanzione per la guida in stato di ebbrezza, in relazione al tasso alcolemico rilevato, prevede, al comma 2 bis, le sanzioni e le misure applicabili nell'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.



In caso di incidente, qualora il tasso alcoolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro, è prevista la sospensione della patente, ai sensi dell'art.186, comma 9 Cds.

Sulla base del principio dell'onere della prova, era, quindi, posta a carico della Pubblica Amministrazione l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito, sia in relazione alle misurazioni strumentali, sia in ordine al sinistro stradale, trattandosi di soggetto coinvolto in un sinistro stradale.

I motivi d'appello non erano, pertanto, né nuovi, né tardivi sicché, anche a fronte dell'allegazione della documentazione da parte della Prefettura, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti relativi all'applicazione della sanzione, con riferimento all'esito delle misurazioni strumentali ed al nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza ed il sinistro, di cui non vi è traccia nella motivazione del giudice d'appello.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in persona di altro magistrato.

Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Venezia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25.9.2025.

Il Presidente

Mauro Mocci



Numero registro generale 9137/2022

Numero sezionale 2310/2025

Numero di raccolta generale 27764/2025

Data pubblicazione 17/10/2025

